Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

Verbale Assemblea Nazionale Straordinaria dei Delegati ANEP

In data 24 AGOSTO 2013 alle ore11:00 presso la struttura Seconda Circoscrizione di Ancona - via Scrima 12 Ancona, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea Nazionale Straordinaria dell'A.N.E.P., Associazione Nazionale Educatori Professionali presieduta dalla Presidente Nazionale Maria Rita Venturini.

All'appello nominale risultano le seguenti presenze (di persona o a mezzo delega così come consentito dall'art. 10 comma 13 dello Statuto): ... omississ ....

Sono inoltre presenti: per il Collegio dei Garanti: Magi Alessandra; il Consigliere Nazionale: Martina Vitillo con funzioni di verbalizzatrice nominata, dal Presidente in sostituzione della Segreteria Nazionale impossibilitata a partecipare.

Sul totale di 51 Delegati, all'appello risultano 46 DELEGATI (27 PRESENTI + 19 presenti con delega) e 5 assenti; constatata la presenza del numero legale, la Presidente Nazionale dichiara aperta la seduta.

Esaurite le formalità preliminari, la Presidente Nazionale dichiara costituita la Commissione di Tutela dell'Assemblea, composta, come dall'art. 5.2 del regolamento assembleare, da: Collegio dei Garanti, Presidente e il Consigliere Nazionale Martina Vitillo in sostituzione della Segretaria nazionale.

Ribadisce l'ordine del giorno così come predisposto nella convocazione (prot. 106 del 04/08/2013), dando inoltre facoltà ai delegati presenti, come da art. 5.5 del regolamento assembleare, di proporre ulteriori argomenti.

La Presidente Nazionale, preso atto che non sono pervenute richieste di inserimento di ulteriori punti all'OdG., dà inizio ai lavori assembleari illustrando l'unico argomento posto all'OdG della seduta odierna: «Modifiche statutarie».

Il Ministero della Salute, con DM 26/4/2012 (pubblicato in GU del 22/9/2012), ha avviato le procedure per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni professionali dell'area sanitaria (professioni normate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Dlgs 502/92). Il riconoscimento di associazione rappresentativa costituisce titolo privilegiato per poter svolgere attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute e gli organismi e istituzioni sanitarie.

L'Anep, a seguito delle precedenti verifiche, aveva già ottenuto decreti di rappresentatività della professione con i DM 14/4/2005 e 19/6/2006, si è quindi provveduto, in considerazione dell'attività svolta dall'associazione in rappresentazione della professione di educatore professionale di cui al DM Sanità 520/98, a inviare al Ministero della Salute, con nota prot. n. 78 del 17/12/2012, richiesta di rappresentatività allegando i dati richiesti per l'esame.

Con nota prot. n. 0021006-P del 24/4/2013 il Ministero della Salute ha richiesto ulteriori specifiche cui è stato risposto con nota Anep prot. n. 74 del 22/5/2013.

In data 30/7/2013 il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0035770-P, ha richiesto che, come da DM 26/4/2012, nello Statuto siano espressamente indicati i seguenti dati:

1) la previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione a esse, salvo quelle necessarie alla formazione continua;
2) la previsione dell'espressa esclusione di finalità sindacali;
3) l'obbligo del versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;
4) la previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Poiché l'indicazione dei dati richiesti è condizione imprescindibile per ottenere il riconoscimento e considerato che gli stessi, pur non essendo espressamente citati nello Statuto, costituiscono già modus operandi dell'associazione, si propone all'Assemblea di provvedere alle modifiche Statutarie richieste dal Ministero della Salute che vengono di seguito illustrate.

Proposta modifiche statutarie:

All'Art.2 si modifica: dopo "finalità di lucro" aggiungere "né sindacali".

Art.6 si modifica il titolo, che diventa "Non accettazione, esclusione e recesso dei soci"

Art. 6 comma 1 si introduce: "Costituisce motivo di non accettazione a socio o sua esclusione l'aver riportato condanne passate in giudicato per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito, le finalità e le attività dell'Associazione *I preesistenti commi vengono rinumerati come conseguenti.*

Art. 7 si inserisce un'introduzione: "Ferma restando l'applicazione del comma 4 art. 5 e del comma 1 art.6 del presente statuto, si stabilisce che : "

All'Art.8 comma 4 si sostituisce il precedente "le somme versate per l'iscrizione e le quote sociali non sono rimborsabili" con l'attuale "le quote associative vanno versate direttamente all'associazione e non sono rimborsabili".

All'Art.8 il comma 7 diventa: "l'esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad esse è esclusa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

All'Art.8 l'ex comma 7 viene rinumerato comma 8

Si rinomina l'ultimo articolo con norma finale: Il presente statuto entra in vigore dalla data del 25 agosto 2013 .

Si pone alla votazione l'approvazione delle modifiche statutarie così come illustrate dalla Presidente Nazionale e inserite nello Statuto allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale. Lo stesso sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate affinché possa essere trasmesso al Ministero della Salute.

Si passa alla votazione per alzata di mano: Astenuti dal voto : 0, Votanti : 46, Favorevoli 46, Contrari: 0, Astenuti : 0

Le modifiche statutarie vengono approvate all'unanimità.

Il Presidente Nazionale
Maria Rita Venturini

Il segretario verbalizzatore
Martina Vitillo

"Firma su delega (Gabriele Chiacchi... del Direttore p...
L'INCARICATO DIRETTORE TERRITORIALE
Maria Rosa BUSTI
Per 2 AGO 2013

MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

STATUTO A.N.E.P.
Associazione Nazionale Educatori Professionali

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione socio-politico-culturale denominata A.N.E.P. - Associazione Nazionale Educatori Professionali - con sede legale in Bologna, in Via San Isaia n° 90 presso il "Centro Gianfranco Minguzzi".

ART. 2 OGGETTO
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario; non persegue finalità di lucro né sindacali; è libera e indipendente da qualsiasi partito politico; è aconfessionale e la sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3 SCOPI
1. L'associazione persegue i seguenti scopi:
   a) rappresentare tramite i propri organi i Soci Educatori.
   b) favorire l'organizzazione, lo sviluppo e la tutela della professione proponendosi come interlocutore privilegiato presso le Istituzioni
   c) definire e far riconoscere giuridicamente il profilo professionale; il titolo abilitante all'esercizio della professione; il percorso formativo di base che dà diritto all'esercizio della professione
   d) tutelare la professione in ambito formativo e lavorativo in collaborazione con gli organi preposti
   e) riconoscere, promuovere, organizzare, partecipare al dibattito culturale e alla ricerca per lo sviluppo della professione, partendo dalla formazione di base e per l'aggiornamento permanente, fino al mercato del lavoro in tutte le sue forme, collaborando con tutte le istituzioni preposte a tali compiti.

2. A tal fine l'Associazione:
   a) indice seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell'oggetto, con tutti i mezzi di comunicazione possibili, sviluppando anche un'editoria associativa, e avvalendosi di mezzi telematici
   b) svolge attività di formazione inerente la professione
   c) promuove le forme più adatte di collaborazione con enti pubblici e privati, con altre associazioni, movimenti, scuole ed università locali, regionali, nazionali ed internazionali
   d) denuncia con tutti i mezzi consentiti dalla legge, le azioni e i comportamenti lesivi dei diritti tutelati dall'Associazione
   e) è dotata di uno specifico Codice Deontologico e istituisce una Commissione Deontologica con responsabilità di tutela della professione, di consulenza, di controllo e indicazioni di sanzione
   f) pone in essere le iniziative sociali, politiche, culturali, giuridiche ed economiche utili al raggiungimento degli scopi.

ART 4 SOCI
Sono soci ordinari coloro che sono in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale in base al regolamento dell'associazione.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. L'iscrizione all'associazione comporta l'osservanza dello Statuto, l'accettazione del Codice Deontologico, il rispetto dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'Associazione.

2. I soci sono tenuti a pagare la quota associativa prevista, la quale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile: In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. I soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette dall'associazione stessa

4. Tutti i soci ordinari sono eleggibili alle cariche sociali nei modi stabiliti per ciascuna carica.

ART.6 NON ACCETTAZIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI
1. Costituisce motivo di non accettazione a socio o sua esclusione l'aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che siano incompatibili con lo spirito, le finalità e le attività dell'associazione.

2. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

3. I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

4. L'esclusione sarà deliberata dal C.D.N. nei confronti del socio:
   a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
   b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
   c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione
   d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e per conoscenza al Collegio dei Garanti mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) e devono essere motivate. L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente del Collegio dei Garanti chiedendo che questi si esprima in forma scritta entro 30 giorni.

6. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

ART. 7 CARICHE ELETTIVE

Ferma restando l'applicazione del comma 4 art.5 e del comma 1 art.6 del presente Statuto, si stabilisce che:

1. Tutte le cariche elettive hanno durata biennale, ad eccezione dei delegati all'assemblea nazionale che dovranno essere eletti ogni anno.

2. Tutte le cariche elettive sono rinnovabili fino a cinque mandati consecutivi. Tale limite non sussiste per i delegati all'Assemblea Nazionale.

3. Le cariche elettive che si vanno a sovrapporre, hanno durata a partire dall'ultima carica in cui si viene eletti.

4. I membri degli organi elettivi che senza giustificato motivo non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

5. Esiste incompatibilità tra le cariche di presidente nazionale e regionale.

ART. 8 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque pervengano nonché dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

2. Il patrimonio è sociale e indivisibile; esso è gestito direttamente dagli organi direttivi dell'associazione, ovvero da apposite strutture all'uopo costituite.

3. Le entrate dell'associazione sono costituite dall'ammontare delle quote associative e dai contributi straordinari che possono pervenire da chiunque e a qualsiasi titolo purché non in contrasto con le vigenti norme di legge.

4. Le quote associative vanno versate direttamente all'associazione e non sono rimborsabili.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale fissa raccoglie amministra le quote d'iscrizione per il biennio e delibera la percentuale da destinare a ogni sezione regionale per lo stesso biennio. Tale percentuale non dovrà comunque essere inferiore al 20% .

6. Il C.D.N. raccoglie e amministra le entrate diverse.

7. L'esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad esse è escluso salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

8. Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 BILANCIO

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio accompagnato da un rendiconto economico e di previsione deve essere approvato dall'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno successivo.

3. I bilanci e i rendiconti resteranno a disposizione dei soci nella sede dell'associazione.

ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea è il più alto organo decisionale dell'Associazione.

1. E' composto con diritto di voto da soci ordinari eletti, delegati dalle sezioni regionali.

2. Il numero dei soci delegati si calcola nella misura di 1 ogni 15 soci ordinari (approssimato per difetto) iscritti nella sezione regionale l'anno precedente a quello in cui si tiene l'assemblea.

3. Le sezioni di nuova costituzione avranno diritto ad un delegato solo per l'anno in corso, e poi rientreranno nel comma 2.

4. Partecipano all'assemblea senza diritto di voto il consiglio direttivo nazionale e il collegio dei garanti.

5. L'assemblea nazionale è presieduta dal presidente nazionale in carica.

6. L' A.N. è convocata dal CDN entro il mese di aprile di ogni anno.

7. L' A.N. può essere convocata in via straordinaria:
   A) con deliberazione dell'assemblea stessa,
   B) con deliberazione del CDN
   C) dal presidente nazionale su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci delegati in carica al momento della richiesta.

8 L' A.N.. ordinaria deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene deliberata.

9 L' A.N. straordinaria deve aver luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

10 La convocazione dell'Assemblea dovrà pervenire agli aventi diritto in forma scritta tramite posta o posta elettronica con riconferma di lettura, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea.

11 L'assemblea nazionale, regolarmente costituita, delibera con la maggioranza e le modalità previste dal regolamento d'assemblea.

12 Non sono ammessi voti per corrispondenza.

13 Le deleghe, esclusivamente nominali, sono ammesse nel numero massimo di una per socio delegato presente.

14 L'assemblea nazionale:
   a. determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
   b. elegge in forma scritta e segreta i consiglieri che andranno a comporre il direttivo nazionale
   c. elegge tra i membri del C.D.N. il Presidente dell'Associazione. La votazione sarà in forma palese e a maggioranza assoluta. In caso di ballottaggio la votazione sarà a scrutinio segreto e varrà la maggioranza relativa.
   d. elegge il Collegio dei Garanti.
   e. approva il bilancio nazionale, il rendiconto economico e di previsione
   f. nomina specifiche Commissioni di lavoro.
   g. l'Assemblea Nazionale, a maggioranza, può conferire il titolo di iscritto Onorario alle persone che abbiano svolto e/o svolgono attività particolarmente interessanti e significative per le finalità dell'Associazione. Tale titolo è da considerarsi puramente simbolico e non dà diritto ad una partecipazione attiva negli organi dell'associazione.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da undici consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale con un massimo di tre per Sezione Regionale.

2. Compiti del C.D.N.:
   a. convoca l'Assemblea Nazionale
   b. rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
   c. elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
   d. predispone il bilancio nazionale, il rendiconto economico e di previsione e lo propone all'Assemblea Nazionale
   e. predispone il programma annuale delle attività e lo propone all'Assemblea Nazionale
   f. mantiene i contatti con gli enti e gli organismi interessati in riferimento agli obiettivi dell'Associazione
   g. cura il collegamento fra le diverse Sezioni Regionali e ne istituisce di nuove secondo l'articolo 12 comma 1, a.
   h. cura lo sviluppo dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale
   i. stabilisce la percentuale delle quote d'iscrizione da dare ad ogni Sezione Regionale. Tale percentuale non potrà mai essere inferiore al 20% del totale.

3. Compiti del Presidente:
   a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione
   b. presiede e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale
   c. verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale
   d. verifica il corretto funzionamento degli organi sociali dell'Associazione
   e. verifica la corretta applicazione dell'art. 15

4. Compiti del Vicepresidente:
   a. supporta il Presidente e lo sostituisce in sua assenza, assumendone i compiti solo su delega dello stesso.

5. Compiti del Segretario:
   a. il segretario è presente ai Consigli Direttivi Nazionali e all'Assemblea Nazionale e ne redige i verbali. In sua assenza il Presidente nominerà un suo sostituto
   b. assiste il Presidente per tutto ciò che attiene alla propria funzione
   c. verifica e tiene aggiornato l'elenco corretto dei Soci Delegati e le deleghe in funzione dell'Assemblea Nazionale
   d. espleta tutte le funzioni di segreteria necessarie.

6. Compiti del Tesoriere:
   a. cura la gestione economica e patrimoniale ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza potere decisionale e seguendo gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale
   b. predispone i bilanci consuntivi e preventivi annuali che sottoporrà al C.D.N. e per l'approvazione all'Assemblea Nazionale
   c. coordina l'amministrazione economica delle Sezioni regionali avvalendosi della collaborazione dei segretari regionali.

ART. 12 SEZIONI REGIONALI

1. Le Sezioni regionali sono costituite da tutti i Soci iscritti in quella determinata sezione.
   a. il Consiglio Direttivo Nazionale notifica l'apertura e la legittimità di una Sezione regionale quando vi siano in loco almeno 15 soci ordinari che chiedono l'iscrizione all'Associazione
   b. due sezioni regionali possono chiedere al C.D.N. di accorparsi mantenendo la denominazione di ambedue le regioni. Una volta accorpate, al fine degli organi sociali, saranno considerate come unica sezione regionale.
   c. la prima assemblea di una sezione regionale di nuova costituzione, sarà convocata dal C.D.N. e presieduta da un suo membro.

2. L'assemblea regionale è il più alto organo decisionale della Sezione Regionale:
   a. è composta da tutti i soci iscritti in una determinata Regione;
   b. deve essere indetta almeno una volta l'anno;
   c. deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta; la convocazione deve essere fatta mediante posta o posta elettronica e pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita;
   d. è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal C.C.;
   e. è presieduta dal Presidente regionale o in sua assenza dal Vicepresidente;
   f. non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe tra soci, nominali, sono ammesse solo in forma scritta,con un numero massimo di tre per socio;
   g. elegge al proprio interno i membri del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i delegati all'Assemblea Nazionale;
   h. discute gli indirizzi generali delle attività della sezione regionale;
   i. ha potere decisionale per tutte le iniziative inerenti il territorio regionale in sintonia con le iniziative degli organi sociali nazionali e gli scopi dell'associazione;

3. Il Consiglio Direttivo Regionale:
   a. è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri
   b. si riunisce tutte le volte che il Presidente o uno dei suoi membri lo ritiene necessario con un minimo di tre volte l'anno
   c. coordina tutte le sezioni locali all'interno della Regione (dove sono presenti), mantenendo la centralità delle cariche sociali.
   d. mantiene il collegamento con gli organismi nazionali
   e. provvede all'attuazione a livello locale degli indirizzi deliberati dagli organismi nazionali e dall'assemblea regionale
   f .è garante del funzionamento delle sezioni locali (laddove sono presenti) nelle forme che ritiene più opportune
   g. accerta l'esistenza dei requisiti di ammissione dei nuovi soci

4. Il Presidente regionale:
   a. ha la rappresentanza dell'associazione a livello regionale
   b. presiede e coordina le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea regionale
   c. è garante, con il segretario regionale, della corretta gestione della quota derivante dalla tesoreria nazionale
   d. è garante dell'applicazione delle delibere nazionali e regionali

5. Il Vice Presidente regionale:
   a. supporta il presidente e lo sostituisce in sua assenza
   b. il presidente può delegargli, sotto la propria responsabilità, parte dei compiti

6. Il Segretario Regionale
   a. redige i verbali del C.D.R. e dell'Assemblea regionale, ed espleta le altre funzioni di segreteria
   b. cura la gestione degli iscritti in stretto contatto con la segreteria nazionale
   c. cura l'amministrazione delle quote spettanti alla sezione regionale in stretto contatto con la tesoreria nazionale
   d. affianca il presidente regionale in tutte le funzioni di sua competenza.

ART 13 COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna

2. Viene eletto dall'assemblea nazionale ed è presente a livello nazionale

3. E' composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri scelti tra i soci ordinari che non coprono cariche dirigenziali. Esiste incompatibilità con altre cariche dirigenziali compresa quella di socio delegato.

4. Elegge al suo interno il presidente

5. I membri del CDG possono partecipare senza diritto di voto ai lavori di tutti gli organi direttivi dell'associazione

6. Ogni atto ufficiale del collegio dei garanti deve essere verbalizzato.

7. Il collegio dei garanti ha il compito:
   a. di istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci o dalle sezioni contro presunte violazioni dello statuto nonché dei regolamenti approvati in conformità.
   b. di dirimere le controversie ed i conflitti tra i soci e gli organismi dirigenti.
   c. di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione o di espulsione dei soci.
   d. di emettere giudizi e/o pareri di legittimità su atti, documenti, risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti.
   e. il presidente del collegio dei garanti può presiedere l'assemblea nazionale in sostituzione del presidente e vicepresidente nazionali se ambedue assenti.

ART. 14 SCIOGLIMENTO

1. L'assemblea nazionale dei delegati può deliberare lo scioglimento dell'associazione con i voti favorevoli di almeno 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto.

2. L'assemblea nazionale delibera a maggioranza sulla destinazione del patrimonio residuo (dedotte le passività) con l'obbligo di devolverlo ad altra associazione con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 662/96, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO - REGOLAMENTI

A) Per poter modificare statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dell'Assemblea Nazionale

B) Per quanto non espressamente previsto dallo statuto e per garantire un corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel rispetto degli scopi di cui all'art. 3, si rimanda alla stesura di regolamenti interni approvati dagli organi preposti (sia a livello nazionale che regionale/locale)

C) I regolamenti saranno approvati con la maggioranza legale ad eccezione del regolamento previsto all'art. 4 dello Statuto che deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 (due terzi)

D) I regolamenti per essere validi verranno sottoposti al parere di legittimità del Collegio dei Garanti, che dovrà esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

E) Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.

ART.16 NORMA FINALE

L'entrata in vigore del presente Statuto è fissata per il 25 agosto 2013